

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-46 del 23/01/2014
Oggetto	Sezione provinciale di Bologna. Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" per l'esecuzione di analisi di laboratorio su matrici alimentari.
Proposta	n. PDTD-2014-34 del 20/01/2014
Struttura adottante	Sezione di Bologna
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide
Struttura proponente	Laboratorio Integrato
Dirigente proponente	Dott.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta

Questo giorno 23 (ventitre) gennaio 2014 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" per l'esecuzione di analisi di laboratorio su matrici alimentari.

VISTI:

- la D.D.G. n. 75 del 12/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 avente ad oggetto "approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016. del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014. del Budget generale e della programmazione di cassa 2014;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. 88 del 16/12/2013 "Approvazione delle linee guida e assegnazione del budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai Centri di Responsabilità;
- Il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
 - la D.D.G. 18 del 15/02/2013 recante "Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione provinciale di Bologna;

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 "lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. Del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";
- l'art. 5 della L.R. n. 44/1995 e s.m.i. che assegna ad ARPA funzioni, attività e compiti ed in particolare la lettera d) che testualmente prevede "garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richieste dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali e da altre Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto";

PREMESSO:

- che nell'ambito del "Piano di riposizionamento e riequilibrio economico-finanziario di Arpa" e a seguito del "Protocollo di intesa tra Arpa Emilia Romagna e lo Istituto Zooprofilattico della

Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) ai fini dell'esercizio dell'attività istituzionale di analisi su matrici alimentari" dal 2010 tutte le competenze di ARPA in tema di attività analitica su matrici alimentari sono state dismesse e affidate all'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER);

- che Arpa - Sezione Provinciale di Bologna ha stipulato un Accordo Quadro con l'Azienda Ospedaliero Universitaria, Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna per l'effettuazione di "attività analitica, microbiologica, chimica e attività di campionamento, chimico, microbiologico su acque di rete, aria-superfici, alimenti e acque di varie Unità operative, Blocchi operatori, Centri pasto" e quindi anche comprensiva del controllo analitico chimico e microbiologico sugli alimenti, preparati presso il Centro Preparazioni Pasti centralizzato dell'Azienda Ospedaliera;
- che Arpa - Sezione Provinciale di Bologna ha individuato di conseguenza il Laboratorio dell'IZSLER, accreditato per l'esecuzione delle prove secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, come il laboratorio di elezione a cui affidare l'incarico;
- che il Responsabile del Laboratorio Integrato – Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta – ha pertanto evidenziato la necessità di procedere all'affidamento del servizio relativo all'esecuzione di prestazioni analitiche su matrici alimentari;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO:

- che si è dato corso alla procedura di affidamento dell'attività analitica acquisendo dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il numero CIG ZD60B38C35 ;
- che l'I.Z.S.L.E.R., ha presentato bozza di convenzione in data 26/02/2013;
- che tale convenzione è stata valutata e confermata dal Responsabile del Laboratorio Integrato, apportando modifiche alla durata della convenzione;
- che l'I.Z.S.L.E.R ha preso atto delle modifiche apportate e ha comunicato l'accettazione delle stesse in data 14/01/2014;

PRESO ATTO:

- che tale convenzione prevede che le prestazioni saranno fatturate dall'Istituto mensilmente sulla base degli importi previsti dal tariffario in vigore presso l'Istituto Zooprofilattico della

Lombardia e dell'Emilia Romagna stesso al momento dell'esecuzione della prestazione;

- che il Responsabile del Laboratorio Integrato ha stimato, sulla base delle prestazioni da richiedere, un importo massimo per tutto il periodo della convenzione di Euro 15.000 + IVA e che comunque la quantificazione effettiva sarà effettuata a consuntivo annuale sulla base delle prestazioni effettivamente svolte;
- che tale convenzione ha la durata di 3 anni a decorre dal 01/01/2013, pari alla durata dell'accordo quadro con l'Azienda Ospedaliero Universitaria, Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna;
- che a causa del prolungarsi delle consultazioni per la definizione di alcuni termini contrattuali, si è potuto procedere solo ora alla formalizzazione e sottoscrizione della convenzione;
- che, pertanto, si procede con il presente atto a sanatoria per quanto concerne l'attività svolta nel 2013 che, per garantire la continuità analitica, non poteva essere sospesa;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di approvare e quindi autorizzare la sottoscrizione della convenzione, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO:

- che IZSLER ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013-Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012;

SU PROPOSTA:

- della Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del

pagamento delle fatture

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare la convenzione allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZS), e di procedere alla sottoscrizione della stessa a comunicazione della formalizzazione del benestare da parte dell'IZS;
2. di dare atto che tale convenzione ha la durata di 3 anni a decorre dal 01/01/2013, pari alla durata dell'accordo quadro con l'Azienda Ospedaliero Universitaria, Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna;
3. di dare atto inoltre che le prestazioni saranno fatturate mensilmente dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna sulla base degli importi previsti dal tariffario in vigore presso l'Istituto stesso al momento dell'esecuzione della prestazione;
4. di dare atto altresì che l'importo massimo stimato dal Responsabile del Laboratorio Integrato, per le prestazioni che verranno richieste, risulta essere di Euro 15.000 + IVA e che comunque la quantificazione effettiva sarà effettuata a consuntivo annuale sulla base delle prestazioni effettivamente effettuate;
5. che, per quanto concerne l'attività relativa al 2013, si procede a sanatoria autorizzando la liquidazione delle fatture emesse a fronte della continuità delle prestazioni analitiche svolte dall'IZS, per un totale di euro 4.335,09 (IVA inclusa);
6. di dare atto infine che l'importo complessivo presunto di euro 12.200 (IVA compresa) relativo al presente provvedimento, avente natura di SERAP - "Servizi per analisi esterne", è a carico dell'esercizio 2014 per la quota di Euro 6.100 e dell'esercizio 2015 per la quota di euro 6.100 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità BODT.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

Brescia,

N.PROT..SC/.....

Da citare nelle risposte

Unità Operativa “Affari Generali e Legali”
Tel. 030 / 2290321-2290285-2290283-2290204
E-mail: affarigeneralilegali@izsler.it
Pec: Legale@cert.izsler.it

Raccomandata A.R.

Spett.le

ARPA Emilia Romagna

Sezione Provinciale di Bologna

Via Francesco Rocchi n. 19

40139 BOLOGNA (BO)

OGGETTO: CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI” E AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO NEL SETTORE ALIMENTI.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, con Sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente “Istituto”, partita IVA 00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il 18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

e

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Bologna, con Sede a Bologna via Francesco Rocchi n. 19, di seguito denominata semplicemente “ARPA”,

partita IVA e codice fiscale 04290860370, rappresentata dalla dr.ssa Maria Adelaide Corvaglia, in qualità di Direttore della Sezione Provinciale ARPA di Bologna, competente alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D. G. n. 65/2010, nata a Disio (LE) il 29/12/1957, domiciliata per la carica presso la Sede della Sezione Provinciale di Bologna.

Premesso che

- secondo quanto stabilito dalle Leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo n.270 del 30.6.1993, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, in subordine all'attività istituzionale;

- l'Istituto è accreditato ACCREDIA come Laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accreditamento;_

- l'ARPA ha richiesto l'instaurazione di un rapporto tecnico scientifico con l'Istituto, per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio;

- l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra;

- l'attività a pagamento viene effettuata in subordine all'attività istituzionale;

- l'attività in questione consente all'Istituto anche di raccogliere e analizzare dati di conoscenza dei processi di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione delle sostanze alimentari, necessari a contribuire ad una corretta analisi dei rischi e alla sorveglianza epidemiologica di interesse pubblico;

tutto ciò premesso

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario che saranno richieste dall' ARPA nel periodo di durata del presente contratto.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento l'ARPA specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Prelevamento campioni

L' ARPA conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente da ARPA e che restano a totale proprio carico.

ARTICOLO 4

Corrispettivi

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto ad ARPA a cadenza mensile, sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Per tutte le sopra indicate prestazioni saranno garantite le percentuali di sconto di cui alla tabella allegata (Allegato1).

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: IT27 F035 9901 8000 00000132245, c/c aperto c/o la CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST (Via Segantini 5, Trento).

ARTICOLO 5

Tariffe e prestazioni

ARPA dichiara di aver preliminarmente condiviso le proprie esigenze con il dirigente della reparto Chimico degli Alimenti di Bologna, dr. Giorgio Fedrizzi.

ARPA dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei dati

ARPA autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 7

Durata

Il presente contratto ha la durata triennale a decorrere dall'anno di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorchè vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare a ARPA i tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonchè le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza l'ARPA avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r., ad iniziativa di ARPA.

ARTICOLO 9

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà ad ARPA l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

ARPA si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 10

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui ARPA sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste, decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al riguardo.

ARTICOLO 11

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 12

Trattamento dati personali

ARPA e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali .

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

ARTICOLO 13

Foro

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'ambito della gestione del presente contratto viene designato competente a decidere il Foro di Brescia.

Brescia, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Della Lombardia e dell'Emilia Romagna

"Bruno Ubertini"
Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

Al fine di soddisfare esigenze di correttezza amministrativa si rende necessario perfezionare il rapporto giuridico mediante la presente nota cui si riconosce il valore di lettera-contratto e si chiede di sottoscrivere la seguente dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta dr.ssa Maria Adelaide Corvaglia, Direttore della Sezione Provinciale ARPA di Bologna, in qualità legale rappresentante dichiara di avere preso atto dei contenuti del presente contratto e qui appone la propria sottoscrizione in segno di totale ed esplicita accettazione dei contenuti dello stesso, senza riserva alcuna.

Per ARPA Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Bologna
Il Direttore della Sezione
(Dr.ssa Maria Adelaide Corvaglia)

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13.

Per ARPA Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Bologna
Il Direttore della Sezione
(Dr.ssa Maria Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2014-34 del 20/01/2014

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" per l'esecuzione di analisi di laboratorio su matrici alimentari.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/01/2014

Il Responsabile Amministrativo
